

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20422 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA

Data pubblicazione: 02/08/2018

ORDINANZA

sul ricorso 17245-2017 proposto da:

MASSARELLI VALENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato GERARDO MORIELLO;

- *ricorrente* -

contro

ASSOCIAZIONE SCUOLA CAMPANA DI NEUROLOGIA
CLINICA RIABILITATIVA E FORENSE LIGHTNER WITMER;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 13691/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCIA.

M

Rilevato che:

1. Con ricorso per decreto ^{informativo} la scuola Campana di Neurologia Clinica Riabilitativa e Forense 'Lightner Witmer' chiedeva ed otteneva dal Giudice di pace di Portici ingiunzione di pagamento per la somma di E 2.800 quale residuo delle somme così pattuite contrattualmente e relative ad un Master. Espose che:

la Dott.ssa Valentina Massarelli aveva sottoscritto un modulo per l'ammissione ad un master con la Scuola Campana di Neurologia Clinica Riabilitativa e Forense "Lightner Witmer";

in tale contratto, al capo n. 11, si prevedeva che *"l'interruzione a qualsiasi titolo da parte dello studente della frequenza delle lezioni e/o della fruizione delle attività didattiche non solleva dall'obbligo di versare le rimanenti rate"*;

la Dott.ssa Massarelli comunicava disdetta alla Scuola organizzante il master.

La Dott.ssa Massarelli proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che veniva respinto dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 13691 del 20 dicembre 2016, che ha ritenuto che la clausola di cui al capo n. 11 del contratto non fosse vessatoria ma che si trattava di una clausola penale dall'importo non affatto eccessivo ma proporzionato al costo che l'alunno avrebbe dovuto corrispondere.

3. Avverso tale sentenza la Dott.ssa Massarelli propone ricorso per Cassazione sulla base di un motivo. La Scuola intimata non svolge attività difensiva.

4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Considerato che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza d'appello in ordine agli artt. 1469 bis, 1341 e 1342 c.c.: il Tribunale di Napoli avrebbe errato nel non qualificare il rapporto tra la Massarelli e la Scuola "Lightner Witmer" come rapporto tra professionista e consumatore; avrebbe, inoltre, errato nel non considerare la clausola inserita al capo n. 11 del contratto come vessatoria, perché, nel prevedere il pagamento dell'intero prezzo in caso di recesso, comportava una eccessiva sproporzione tra le prestazioni richieste alle parti contrattuali.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Il Tribunale di Napoli, nel decidere il merito della controversia, rilevava che "la clausola che impone il pagamento dell'intera annualità per l'ipotesi di un recesso anticipato da parte dell'alunno sia riconducibile ad una clausola che limita il libero esercizio del recesso comportante, in ipotesi di recesso, il pagamento di una penale". Dunque, secondo il Tribunale campano, la clausola inserita nel contratto di iscrizione al master era una clausola penale.

Parte ricorrente, invece, nulla censura in relazione a quanto sostenuto dal Tribunale di Napoli, ma si limita ad una disamina della disciplina professionista/consumatore e ~~della disciplina delle clausole vessatorie,~~ ^{che in le clausole in discussione} senza centrare il punto della decisione: è una clausola penale e la sua eventuale vessatorietà va analizzata in relazione alla sua natura e funzione. Infatti, tale richiamo sulla disciplina della vessatorietà risulta del tutto influente nel censurare la pronuncia del Tribunale, dal momento che esso prescinde dalla qualificazione del rapporto come rapporto tra professionista e consumatore o come *business to business*, avendo importanza solo la funzione e la natura della clausola penale.

Inoltre, nel caso concreto il Tribunale di Napoli, in relazione alla manifesta eccessività dell'importo della clausola penale inserita nel contratto del master, ha sostenuto che non fosse eccessivo ma che fosse,

invece, proporzionato al costo che lo studente avrebbe dovuto corrispondere qualora il debitore avesse adempiuto correttamente alle sue obbligazioni. Ciò, alla luce di quanto stabilito nell'ordinanza n. 17731/2015 di questa Corte, preclude comunque ogni sindacato di legittimità sull'operato del Giudice del grado precedente, se questi ha correttamente ^{organizzato} ~~valutato~~ l'apprezzamento sull'eccessività dell'importo fissato dalla penale, avendo riguardo all'effettiva incidenza dell'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione attuale.

¶. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che la Scuola intimata non ha svolto attività difensiva.

P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2018.

Il Presidente

